



SENTENZA NR.
140-2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per le Marche

composta dai magistrati:

dott. Valter Camillo Del Rosario **Presidente**

dott. Guido Petrigni **Consigliere- relatore**

dott. Federico Lorenzini **Consigliere**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **24072** del registro di segreteria, relativo al
conto giudiziale n. **59499**, reso per l’esercizio finanziario **2022** da
Spoletini Annalisa, in qualità di **agente contabile presso l’Ufficio**
Servizi Sociali del Comune di Appignano (MC);

visti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 15 aprile 2026, con l’assistenza del
segretario dott. Gerardo De Angelis, il consigliere relatore dott. Guido
Petrigni, il Pubblico Ministero, in persona del dott. Giovanni Cirillo,
l’agente contabile Spoletini Annalisa e, in rappresentanza del Comune,
la dr.ssa Gloria Coppari, responsabile dell’Area Risorse Finanziarie.

FATTO

1. Con la relazione n. 982/2025 il magistrato istruttore ha deferito
all’esame del Collegio il conto giudiziale n. 59499, reso da Spoletini
Annalisa, in qualità di agente contabile presso l’Ufficio Servizi Sociali
del Comune di Appignano (MC) per l’esercizio finanziario 2022.

In particolare, il conto riguarda la riscossione dei proventi inerenti al Servizio "Taxi sociale".

In proposito, il magistrato istruttore ha riferito quanto segue.

Il conto, sottoscritto in data 30/1/2023, è stato depositato dall'Ente, tramite l'applicativo SIRECO, in data 27/6/2023, rispettando la tempistica prevista dall'art. 139, comma 2, del c.g.c.

Dall'esame della documentazione risulta che sul conto, redatto in base al modello 21 di cui al D.P.R. n. 194/1996, è stato apposto il visto di regolarità da parte della stessa Spoletini, la quale, all'epoca, ricopriva anche l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario.

Orbene, secondo il magistrato istruttore, tale anomalia ha comportato la violazione dei principi di terzietà e di alterità tra controllante e controllato, necessari per garantire il perseguimento dell'interesse pubblico in maniera imparziale.

Infatti, lo svolgimento dell'attività di verifica sulla correttezza della gestione, descritta nel conto giudiziale, presuppone l'intervento di un soggetto diverso da quello che rende il conto, in modo da consentire all'Amministrazione di valutare ed eventualmente contestare le risultanze del documento contabile.

Dall'inosservanza del principio di alterità discende, dunque, anche l'inidoneità della parificazione del conto giudiziale effettuata dallo stesso agente contabile interessato.

2. Nel merito, il magistrato istruttore ha rilevato che la Spoletini non aveva ricevuto alcuna formale nomina e, pertanto, ha svolto di fatto il suddetto incarico.

Il regolamento disciplinante il Servizio "Taxi sociale" venne adottato dal Consiglio comunale con delibera n. 7 del 31/3/2012, al fine di assicurare il trasporto di cittadini, fisicamente non autonomi, per esigenze di carattere sanitario, terapeutico, riabilitativo e sociale; tale servizio era gratuito per i trasporti effettuati all'interno del Comune di Appignano mentre per quelli al di fuori del territorio comunale (ma, comunque, ricompresi nell'ambito regionale) il richiedente il servizio era chiamato a compartecipare alla relativa spesa.

Le somme versate nell'anno 2022 dagli utenti, quale compartecipazione alla spesa, vennero riscosse dall'Ufficio Servizi Sociali, cui era addetta la Spoletini.

Dai controlli eseguiti sugli importi dichiarati come incassati non sono emerse criticità, così come non sono state riscontrate anomalie nei conseguenti riversamenti in tesoreria.

Il magistrato istruttore ha, comunque, segnalato che il modello utilizzato per la resa del conto risulta non del tutto conforme al modello 21, in quanto non è stata compilata la parte relativa al "carico", ossia le colonne riepilogative degli estremi delle riscossioni dei proventi.

3. Con nota del 24/3/2026 la dr.ssa Coppari, attuale responsabile dell'Area Risorse Finanziarie del Comune di Appignano, ha trasmesso la memoria redatta dalla Spoletini (non più in servizio dal 30/12/2023), in cui si evidenzia che l'inosservanza del principio di alterità in sede di parificazione del conto era dipesa esclusivamente dal fatto che l'organico dell'Ente era, all'epoca, gravemente

sottodimensionato, mancando figure apicali tra loro distinte.

Peraltro, anche l'esercizio delle funzioni di segretario comunale era assicurato, in regime di convenzione con i Comuni di Apiro e di Poggio San Vicino, soltanto per due giorni a settimana; tale limitata presenza rendeva, quindi, assai difficoltose anche le operazioni di verifica sui conti degli agenti contabili.

D'altro canto, come rilevato anche dal magistrato istruttore, dal conto non emergono anomalie sostanziali né ammanchi nei riversamenti in tesoreria.

4. All'odierna udienza, la Spoletini s'è riportata al contenuto della memoria depositata.

La dott.ssa Coppari ha riferito che il personale del Comune è tuttora sottorganico; tuttavia, nel frattempo, sono state adottate adeguate misure organizzative per evitare commistioni di funzioni.

Il P.M. ha, preliminarmente, rimesso al Collegio la valutazione sulla questione d'improcedibilità prospettata dal magistrato istruttore; nel merito, ha rilevato l'assenza di ammanchi forieri di danno.

DIRITTO

1. Esaminati il conto e i relativi allegati, il Collegio giudicante osserva che risultano confermati i rilievi di natura formale, prospettati dal magistrato istruttore in ordine alla gestione svolta dalla Spoletini.

In particolare, per quanto riguarda la questione dell'inosservanza del principio di alterità tra controllore e controllato, per effetto del cumulo in capo ad uno stesso soggetto (Spoletini Annalisa) delle funzioni di addetto alla riscossione dei proventi del Servizio "Taxi sociale" e di

responsabile del Servizio Finanziario, il Collegio giudicante reputa che, pur prendendosi atto delle giustificazioni addotte dalla Spoletini, la quale ha evidenziato la grave carenza di personale in servizio nell'Ente, che non consentiva nell'anno 2022 la concreta separazione delle due funzioni, debba essere ribadito che il suddetto principio di alterità è indefettibile, ragion per cui la sua inosservanza inficia la validità del provvedimento di parificazione del conto.

Il Collegio rileva, tuttavia, che non sono emersi ammanchi forieri di danno erariale.

D'altro canto, ad analoghe conclusioni è pervenuto il magistrato istruttore nella relazione sottoposta all'esame di questo Collegio.

Nel frattempo, come evidenziato in udienza dalla dr.ssa Coppari, l'Ente ha adottato le misure idonee ad evitare la sovrapposizione dei ruoli in questione.

2. Conclusivamente, questa Corte ritiene che le criticità riscontrate nel conto reso dalla Spoletini rimangano circoscritte in un ambito essenzialmente formale, con la conseguenza che, ferma restando la pronuncia d'irregolarità nei sensi segnalati dal magistrato istruttore, non v'è luogo a provvedere ad addebiti a carico dell'agente contabile.

In ordine alla regolazione delle spese processuali, l'accertata irregolarità soltanto formale del conto induce alla loro compensazione.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per le Marche, definitivamente pronunciando:

- dichiara la parziale irregolarità, sotto i profili formali sopra illustrati,

del conto giudiziale n. 59499, reso per l'esercizio finanziario 2022 da **Spoletini Annalisa**, in qualità di agente contabile addetto alla riscossione dei proventi inerenti al Servizio "Taxi sociale" del Comune di Appignano (MC), senza, tuttavia, addebiti a carico della medesima. Spese compensate.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 15 aprile 2026.

Il Giudice estensore

Il Presidente

Guido Petrigli

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 29/05/2026
Il Funzionario amministrativo
dott. Gerardo De Angelis
(firmato digitalmente)